

Il diritto e la prevenzione del rischio psico-sociale. Dilemmi interpretativi e intersezioni disciplinari necessarie



Laura Calafà,
Coordinatrice del
Corso di perfezionamento universitario
per Consiglieri di fiducia
*Professore associato di diritto del lavoro
nell'Università di Verona*

Il diritto, le regole vigenti e il rischio psico-sociale e organizzativo

Il precedente: il d.lgs. 195/2003 (art. 2, co. 4)

“per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale”



Il diritto, le regole vigenti e il rischio psico-sociale e organizzativo

La proposta sindacale:

Il documento Cgil-Cisl-Uil contenente le osservazioni sindacali sul ddl di delega datato 21 dicembre 2006 si riferisce al rischio psico-sociale e organizzativo




Il rischio psico-sociale e organizzativo: le regole in vigore


**Legge delega
123/07**



**d.l. 78/10
ultimo rinvio e
separazione
lavoro
pubblico/
lavoro privato**




**d.l. 207/08
conv. L.
14/2009
Primo rinvio
al 16
maggio 09**



**d.lgs. 106/09
Co. 1-bis art.
28**



**Il d.lgs.
81/08**



Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28. *Oggetto della valutazione dei rischi*

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, **tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione.**
- 1 bis: La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6, comma 8, lett. m quarter, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

La separazione pubblico - privato

“Al fine di adottare le opportune misure organizzative”, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/01 il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. 81/2008 in materia di rischio da stress-lavoro correlato è differito al 31 dicembre 2010

(art. 8, co. 12, d.l. 78/10

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica)



Il diritto e le regole vigenti: è l'unica dimensione rilevante per il tema trattato oggi?

E' solo la più semplice, quella di più immediata evidenza, seppur nella complessità delle questioni poste a partire dalla questione non banale dell'entrata in vigore di quella parte dell'art. 28 relativa allo stress lavoro-correlato

(miscela di rinvii temporali e competenza della Commissione nazionale che potrebbe intervenire, ed interverrà, dopo l'entrata in vigore dell'obbligo con presumibile necessità di rivedere i documenti di valutazione del rischio già redatti)



Esiste un'altra dimensione rilevante?

Quella dell'interazione "concettuale" necessaria nella ricerca dei significati dei rischi specifici contenuti nell'elenco dell'art. 28.

Di cosa parliamo quando parliamo di stress lavoro-correlato nella visione prescrittiva delle regole in vigore? E quali problemi giuridici evoca questo riferimento contenuto nell'art. 28?



Ricomporre le tessere



Rischi emergenti, nuovi rischi

Stress lavoro correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e rischi connessi alla tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione (c.d. rischio precarietà)

“Nuovi” rischi, “tutti” i rischi?

Concentriamoci sullo stress lavoro-correlato che è il rischio emergente, il nuovo rischio, che più ha manifestato una peculiare forza attrattiva (per gli studiosi, di ogni disciplina, per i datori di lavoro e per tutti coloro che si occupano della gestione della sicurezza).



Disposizioni da interpretare in via sistematica, nel d.lgs. 81/08

Nozione di salute (art. 2, co. 1, lett. o, d.lgs.81/2008) definita come “lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o infermità”

Disposizioni rilevanti per l’obbligo di valutazione dei rischi (art. 2, co.1, art. 15 e 17, art. 28 d.lgs. 81/2008)



Interpretazione dinamica della valutazione dei rischi (C. Smuraglia) ... **dinamicità della valutazione: “”** Ogni riordino deve perseguire il continuo adattamento organizzativo e strutturale all'emersione di nuovi rischi

L'apporto della giurisprudenza della Corte di giustizia (C-49/00 del 15/11/2001) ... **valutazione di tutti i rischi, non solo quelli tassativamente elencati (onnicomprensività v. tassatività)**

Valore descrittivo e non prescrittivo dell'Accordo quadro europeo dell'8/10/04

Se dalla lettera dell'Accordo quadro si arriva ad escludere che stress coincida con mobbing, dalla stessa lettera dell'accordo quadro non si ricava con relativa certezza quale sia il significato "prescrittivo" e non meramente "descrittivo" dello stress lavoro correlato.

Indicazione di sintesi: lo stress lavoro correlato viene descritto come quell'insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le reazioni poste dal lavoro non sono commisurate alla capacità, risorse o esigenze del lavoratore o della lavoratrice.

Confine tra prevenzione, responsabilità, obbligo

La giurisprudenza sul determinismo da stress e
l'umanizzazione del mobbing ...

Conclusione ricorrente in dottrina: disciplina non sufficientemente puntuale e definizione di salute troppo ampia in considerazione del significativo apparato sanzionatorio previsto (P. Monda, *Commento art. 28*, in Zoppoli, Pascucci, Natullo, *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, 2010, Ipsoa)

**Non confondere la tassatività dei rischi da valutare
con la difficoltà di valutare i rischi, “tutti” i rischi**

**Nuovi rischi, nuovi
strumenti di prevenzione!**

Caratteri identificativi dell'attuale fase di rischi emergenti:

Complessità dell'oggetto

Ampliamento dei soggetti interessati e la
condivisione del metodo di elaborazione di una
strategia di prevenzione

La moltiplicazione delle figure della prevenzione
(correlata alla moltiplicazione degli strumenti di
prevenzione nell'azienda pubblica e privata)



COMPLESSITÀ DELL'OGGETTO, COMPLESSITÀ DEL METODO

Tecniche integrate di prevenzione del rischio psicosociale e organizzativo in azienda

LA PREVENZIONE A RETE

INDAGINE DI CLIMA (GESTITA DAI COMITATI: ISTITUTI DI PREVENZIONE COLLETTIVA)

+

CODICE DI CONDOTTA INTEGRATO

+ ASCOLTO ORGANIZZATIVO (E ORGANIZZATO)

SPORTELLO, MEDIATORE, CONSIGLIERE

“Tutti” i rischi, “nuovi” rischi?

Laura Calafà, *Nuovi rischi e nuovi strumenti di prevenzione nelle Pubbliche amministrazioni*, Il lavoro negli enti locali: verso la riforma
Brunetta , G. Zilio Grandi , Giappichelli , 2009 , pp. 185-201

